



Non Performing Loans e forborne: il nuovo lessico nel rapporto banca-impresa

Padova, 21 giugno 2016

*Andrea Nobili,
Responsabile Ufficio Tributario,
Bilancio e Vigilanza, ABI*

Agenda

1. REGOLAMENTAZIONE, STABILITA' E CRESCITA: QUALI PRORITA'?

2. QUALI VINCOLI «ESTERNI» ALL'ATTIVITÀ DI EROGAZIONE DEL CREDITO?

- 2.A) Incertezza rispetto alle dotazioni di capitale regolamentare
- 2.B) Regole di vigilanza che tengono conto dell'aumentare della rischiosità creditizia (focus sulle nuove definizioni europee sulla qualità del credito)
- 2.C) In prospettiva regole contabili sempre più stringenti per determinare le rettifiche di valore sulle esposizioni «più rischiose»

3. CONCLUSIONI

1. Regolamentazione, stabilità e crescita: quali priorità ?

Banca e Impresa: una necessaria sinergia per lo sviluppo

Il settore bancario è cosciente che la **sinergia** con il mondo imprenditoriale è fondamentale per la propria attività poiché il benessere dell'una dipende dall'altra e viceversa: **sono due facce della stessa medaglia**

.... tuttavia, erogazione del credito e attività bancaria in generale continuano ad esprimersi in un contesto regolamentare che anche all'indomani **dell'entrata in vigore di Basilea 3** (1° gennaio 2014) e **dell'avvio della Vigilanza unica europea** (dal 4 novembre 2014) non ha dissipato **elementi di incertezza operativa**, che si riflettono anche sulla capacità di erogazione del credito.

1. Regolamentazione, stabilità e crescita: quali priorità ?

- Dopo la crisi finanziaria vi è stata una risposta affannosa in termini regolamentari e sembrano essersi smarrite le priorità degli obiettivi
- Oggi obiettivo principale rimane la **crescita nella stabilità** e per questo ci vuole buona supervisione e regolamentazione che risponda a pochi requisiti chiave di:
 - certezza
 - stabilità
 - trasparenza
 - assenza di pro-ciclicità.

Agenda

1. REGOLAMENTAZIONE, STABILITA' E CRESCITA: QUALI PRORITA'?

2. QUALI VINCOLI «ESTERNI» ALL'ATTIVITÀ DI EROGAZIONE DEL CREDITO?

- 2.A) Incertezza rispetto alle dotazioni di capitale regolamentare
- 2.B) Regole di vigilanza che tengono conto dell'aumentare della rischiosità creditizia (focus sulle nuove definizioni europee sulla qualità del credito)
- 2.C) In prospettiva regole contabili sempre più stringenti per determinare le rettifiche di valore sulle esposizioni «più rischiose»

3. CONCLUSIONI

2. Quali vincoli «esterni» all'attività di erogazione del credito?

Tra i principali **vincoli normativi** che «influenzano» la capacità del sistema bancario a liberare risorse per il finanziamento dell'economia si evidenziano:

- A. **incertezza rispetto alle dotazioni di capitale regolamentare:** inasprimento repentino dei requisiti di capitale
- B. **regole di vigilanza che prevedono accantonamenti «crescenti»** di patrimonio all'aumentare della rischiosità creditizia dell'esposizione (con focus sulle nuove definizioni europee relative alla «qualità del credito»)
- C. **in prospettiva (dal 2018) regole contabili più stringenti per determinare le rettifiche di valore sulle esposizioni «più rischiose»**

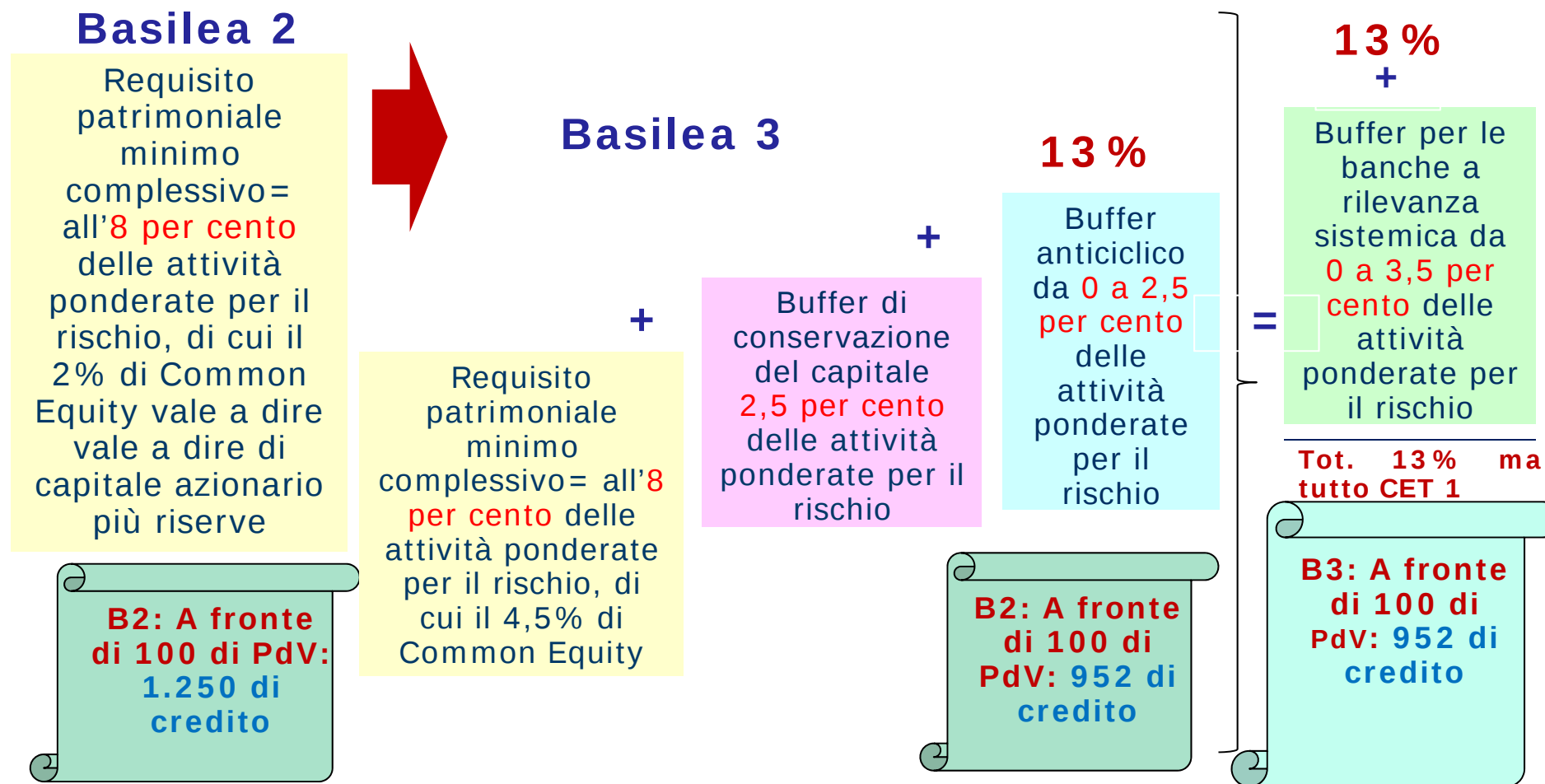
2.A) Incertezza rispetto alle dotazioni di capitale regolamentare

Le nuove regole di vigilanza (Basilea 3, dal 1° gennaio 2014) **ricompongono** i requisiti minimi patrimoniali a fronte dei rischi bancari (rischio di credito, di mercato, ecc.), puntando ad una **maggiore dotazione e migliore qualità** del patrimonio di vigilanza a fronte delle attività a rischio.

Regola generale: il requisito patrimoniale complessivo minimo, pur rimanendo inalterato **all'8 per cento** delle attività a rischio, dovrà essere soddisfatto **per più della metà con patrimonio di migliore qualità** (c.d. common equity), vale a dire di capitale azionario più riserve (il 2 per cento previsto da Basilea 2 di tale capitale passa con Basilea 3, al **4,5 per cento**).

2.A) Incertezza rispetto alle dotazioni di capitale regolamentare

Con Basilea 3: maggiore dotazione e migliore qualità del patrimonio di vigilanza a fronte delle attività a rischio.



Ma non basta...Si chiede sempre più capitale.... ma alle volte non si sa neppure quanto...

Nel caso dei requisiti patrimoniali anche il mercato ha sofferto delle **INCERTEZZE** circa gli effettivi valori futuri del «**patrimonio di migliore qualità**»:

- o eravamo partiti con **Basilea 3** da una revisione dei requisiti patrimoniali con una previsione del **rapporto minimo di patrimonio di migliore qualità al 4,5 %** a cui si aggiungevano ulteriori cuscinetti di capitale (ad es. buffer di conservazione del capitale del 2,5% e si arrivava al 7%)
- o abbiamo poi avuto la prova di resistenza (**stress test**) dell'**Autorità Bancaria Europea** (c.d.EBA) con l'indicazione (fino alle comunicazioni ufficiali) del **9 %** anche se per una fase temporanea
- o con la **verifica della qualità degli attivi da parte della BCE** (Asset quality review - AQR), l'indicazione è stata che occorresse **l'8 %** e non più il 7%....
- o ... tuttavia, il superamento degli **stress test della BCE**, implicitamente assume un punto di partenza **superiore al 10 %**

Alla fine dello scorso anno il **capitale di migliore qualità (common equity tier 1 (CET1))** delle banche italiane era pari in media al **12,3 per cento** delle attività ponderate per i rischi.

Fonte Banca d'Italia: Rapporto sulla stabilità finanziaria 1/2016)

Ma non basta...Si chiede sempre più capitale.... ma alle volte non si sa neppure quanto...

Da Basilea 3 a Basilea 4...

Entro la fine del 2016 il Comitato di Basilea intende ultimare la riforma della regolamentazione di Basilea 3

Sono molti gli ambiti toccati dalla riforma, tra i quali la revisione del metodo standard e limitazione all'utilizzo dei metodi IRB per il rischio di credito.

Il rischio è che, nonostante le intenzioni, Basilea 4 porti ad un **ulteriore incremento dei requisiti patrimoniali**, inclusi quelli relativi al rischio di credito.

*«L'European Banking Federation (EBF) esprime ai massimi vertici ...le preoccupazioni circa gli effetti negativi che le nuove modifiche prospettate dal Comitato di Basilea, se venissero approvate, potrebbero avere sulla ripresa in atto in Italia e in Europa. Gli ulteriori **generalizzati inasprimenti dei requisiti patrimoniali che deriverebbero per le banche dal nuovo pacchetto di misure...impatterebbero sulla crescita economica in misura più marcata in Europa, dato il ruolo che il settore bancario svolge nel finanziamento dell'economia europea.** Siamo attivamente impegnati a che sia assicurata la stabilità degli attuali requisiti di capitale in Europa, evitando che siano adottate nuove misure recessive».*

2.B) Regole di vigilanza che tengono conto dell'aumentare della rischiosità creditizia

Le esposizioni a fronte delle quali è previsto di «accantonare» patrimonio di vigilanza, **più sono «rischiose» più assorbono capitale.**

La Banca d'Italia prevede **criteri soggettivi e oggettivi** per la classificazione delle esposizioni «deteriorate» in base ad una graduazione del rischio dei soggetti in difficoltà. In Italia è prevista una sottoclassificazione delle esposizioni **«deteriorate» secondo un ordine decrescente di rischiosità**



A parità di altri fattori, le esposizioni deteriorate classificate in **«sofferenza»** producono **effetti negativi in misura maggiore** rispetto alle altre tipologie di crediti deteriorati **sul patrimonio di vigilanza per effetto delle maggiori rettifiche di valore da imputare a conto economico.** Rettifiche di valore che **fino al 2017** saranno determinate sulla base di **«eventi di perdita»** che si sono verificati alla data di redazione del bilancio **(RINVIO)**

2.B) Regole di vigilanza che tengono conto dell'aumentare della rischiosità creditizia

FOCUS

sulle definizioni relative alla «qualità del credito» utilizzate dalle banche ai fini:

- dell'invio dell'informativa di vigilanza e della segnalazione in Centrale dei Rischi (Banca d'Italia)
- della pubblicazione dell'informativa di bilancio (Mercato)

Le definizioni sulla «qualità del credito» fino al 31.12.2014

Esposizioni in bonis (includere le esposizioni scadute da meno di 90 giorni).

Esposizioni deteriorate («peculiarità italiana»: classificazione in ordine decrescente di rischiosità e non si tiene conto delle garanzie poste a presidio delle esposizioni –approccio più rigoroso).

Sofferenze

+

Incagli

+

Ristrutturati

+

Scaduti sconfinanti da più di 90 gg

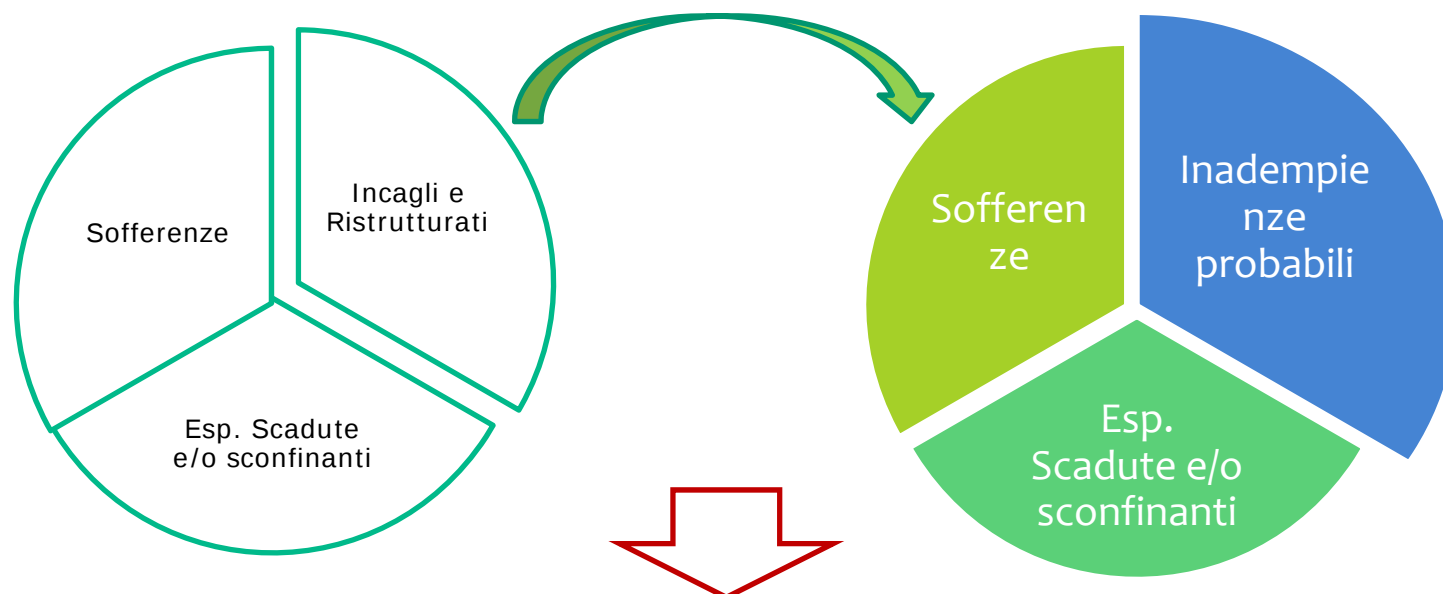
(dalle più rischiose)



(alle meno rischiose)

Le nuove definizioni adottate dalla Banca d'Italia sulla «qualità del credito»

ESPOSIZIONI DETERIORATE (NON-PERFORMING): confronto tra «vecchie» e «nuove» definizioni



La categoria dei **deteriorati** è sostanzialmente **allineata** a quella di attività deteriorate utilizzata in Italia (avvicinamento degli altri Paesi UE alla normativa di vigilanza italiana), salvo alcune **eccezioni**.

Un **esempio**: se la singola esposizione verso un soggetto retail è scaduta/sconfinata da più di 90 giorni ed è pari o superiore a una determinata soglia di rilevanza (20% dell'esposizione complessiva), l'esposizione complessiva (inclusa la parte di questa garantita da immobili), va considerata come **scaduto e/o sconfinante** (**novità per il contesto nazionale**) (segue)

Le nuove definizioni europee sulla «qualità del credito»

Il **fabbisogno di capitale** da detenere a fronte del deterioramento della qualità dei prestiti continuerà a rappresentare sotto la Vigilanza unica un **vincolo alle capacità della banca di erogare credito all'economia**, anche per effetto dell'armonizzazione a livello europeo delle definizioni sulla **«qualità del credito»**, con riferimento in particolare:

- alle «**esposizioni deteriorate**» (c.d. non-performing exposures) **categoria sostanzialmente allineata alle nostre definizioni**
- alle «**esposizioni oggetto di concessioni**» (c.d. forbearance) **nuova categoria**, come «di cui» delle esposizioni «in bonis» e di quelle «deteriorate»

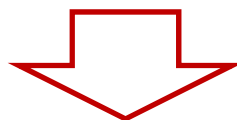


Nuove definizioni adottate dalla Banca d'Italia per tutte le banche
dal 2015

PROPOSTA EUROPEA DI NUOVA SOGLIA DI MATERIALITA'

Calcolo delle esposizioni deteriorate

In continuità con la previgente disciplina, è previsto nelle nuove disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia che nel caso in cui la quota scaduta e/o sconfinante (da più di 90 giorni + eventuali quote scadute da meno di 90 giorni su altre esposizioni) sull'intera esposizione sia pari o superiore ad una **soglia del 5%**, l'esposizione complessiva verso un debitore deve essere rilevata come scaduta e/o sconfinante.

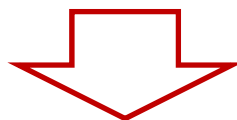


E' in discussione a livello europeo la possibile revisione di questa "soglia di materialità", che passando **dall'attuale 5%** ad un livello inferiore (**si ipotizza il 2%**) comporterebbe un incremento di crediti deteriorati e rettifiche. In pratica, se una piccola azienda dovesse "sconfinare" oltre il 2% del credito (o nel caso della soglia relativa, per un importo molto limitato – si ipotizza 200 euro per i clienti retail e 500 euro per quelli non retail - la banca dovrebbe passare la pratica a «scaduto/sconfinato». **Con il necessario avvio di accantonamenti in bilancio. Quindi assorbimento di capitale, con effetti sulla capacità di erogazione del credito.**

Le nuove definizioni europee sulla «qualità del credito»

ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI (c.d. FORBEARANCE): NUOVA NOZIONE EUROPEA E NOVITA' NEL PANORAMA NAZIONALE

Si fa riferimento a concessioni verso un debitore che si trovi, o stia per trovarsi, in difficoltà nel far fronte ai propri impegni finanziari.



Quindi, le **due condizioni** che devono essere verificate per classificare una esposizione in tale categoria sono:

- 1) la **condizione di difficoltà finanziaria del debitore** che deve essere **rilevata e valutata dal singolo istituto sulla base di regole interne** (ad esempio, vi è una presunzione relativa se le modifiche contrattuali riguardano esposizioni scadute da oltre 30 giorni)
- 2) il **rilascio di una concessione**.

Ciò **a prescindere** dall'esistenza di un **mancato pagamento** e dalla classificazione dell'esposizione tra quelle **deteriorate** (classificazione **a livello di singola transazione, novità rispetto alla previgente disciplina**). (segue)

Le nuove definizioni europee sulla «qualità del credito»

ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI (c.d. FORBEARANCE): NUOVA NOZIONE EUROPEA E NOVITA' NEL PANORAMA NAZIONALE

Esempio:

Si ipotizzi un debitore già classificato tra le esposizioni deteriorate (ad esempio tra «inadempienze probabili») con due linee di credito:

- apertura c/c per 50 e
- mutuo per 300

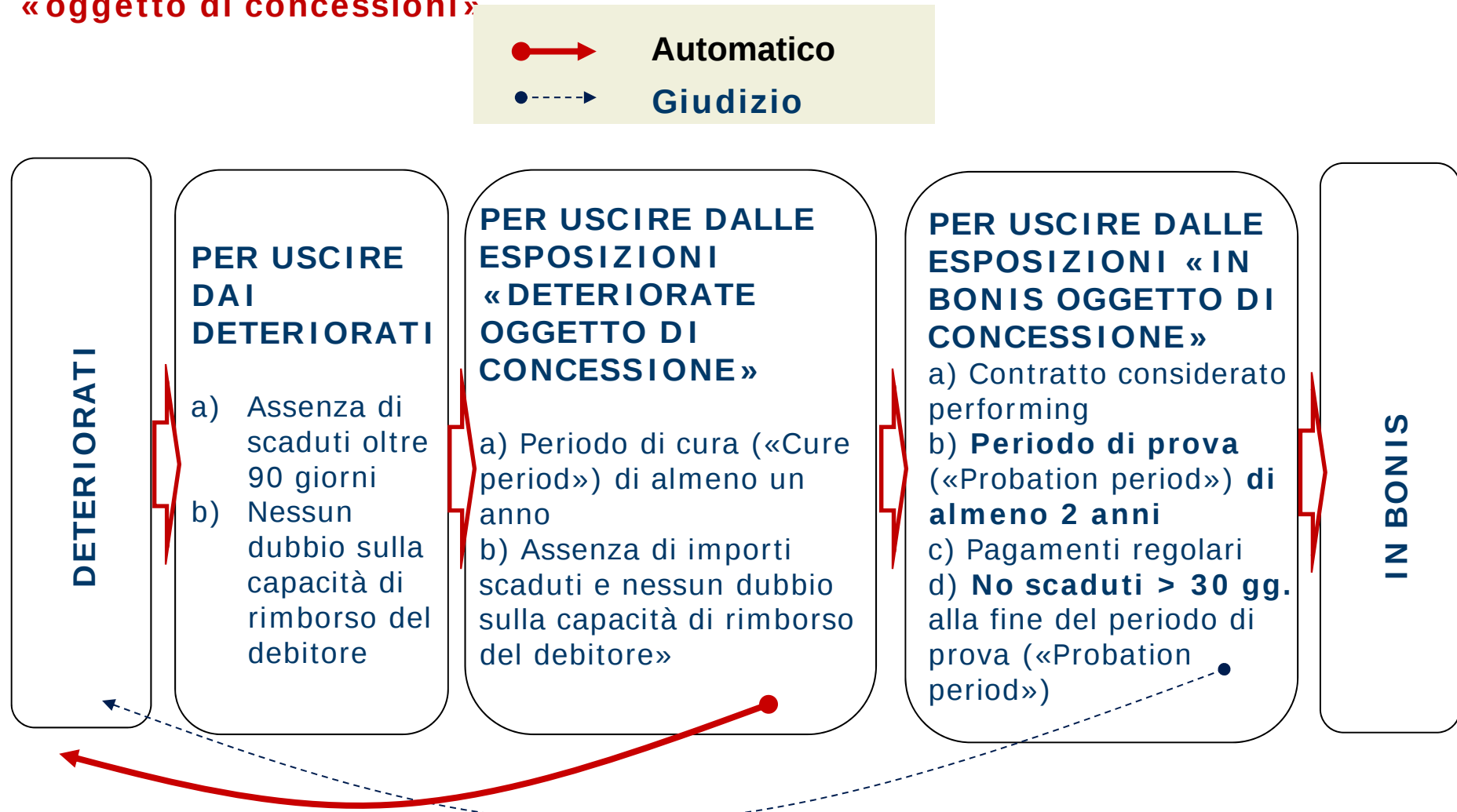
che riceva una concessione su una delle due (ad es. il mutuo).

In tal caso, l'esposizione complessiva (350) continuerebbe a essere segnalata tra le «inadempienze probabili» e **la linea di credito oggetto di concessione (mutuo per 300)** verrebbe segnalata come **un «di cui» delle inadempienze probabili** fra le «esposizioni oggetto di concessione».

Supponendo che in un momento successivo il debitore divenisse insolvente, il complesso delle esposizioni verrebbe **riclassificato** nelle «sofferenze» e la linea oggetto di concessione sarebbe un dettaglio delle «sofferenze».

Le nuove definizioni europee sulla «qualità del credito»

Principali criteri per il passaggio dalle categorie: esposizioni «deteriorate» e «oggetto di concessioni»



Le nuove definizioni europee sulla «qualità del credito»

Possibili impatti sui processi di gestione del credito

Il venir meno di alcuni automatismi, obbliga le banche al disegno di **nuovi presidi** nel processo di gestione e misurazione del rischio di credito, capaci di intercettare le posizioni a rischio anche quando non siano ancora emersi elementi oggettivi di anomalia (**rapporto con il cliente più consapevole**).

Ad esempio:

Inadempienze
probabili



Le esposizioni per le quali risulta, **a giudizio della banca**, l'improbabilità che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Ciò **indipendentemente** dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati

Esposizioni oggetto di
concessioni



Una delle condizioni per la classificazione in tale sottocategoria è l'esistenza di una situazione di difficoltà finanziaria del debitore, **che richiede una valutazione autonoma** da parte dei competenti organi aziendali. Ciò **a prescindere** dall'esistenza di un mancato pagamento e dalla classificazione dell'esposizione tra quelle deteriorate

2.C) Regole contabili sempre più stringenti per determinare le rettifiche di valore sulle esposizioni «più rischiose»

Per i soggetti che applicano gli IAS/IFRS (e, quindi, tutte le banche italiane), **dal 2018** entrerà in vigore il nuovo principio contabile per la rilevazione in bilancio delle «rettifiche di valore» sui crediti.....

.... con **criteri più stringenti** sarà richiesto di anticipare in bilancio le «rettifiche di valore» sui crediti (si passa da un concetto di perdita da «**eventi verificati**» a quello di **perdita da «eventi attesi»**), tramite l'utilizzo di **un set più ampio di informazioni** – comprese quelle riguardanti **eventi futuri attesi** - per identificare più tempestivamente le variazioni del rischio di credito

... tendenziale possibile aumento delle «rettifiche di valore» sui crediti, in quanto per le esposizioni che hanno subito rispetto alla loro rilevazione iniziale un «**incremento significativo del rischio di credito**» oppure sono divenuti «**deteriorati**», viene fatta una stima della perdita **prendendo a riferimento l'intera vita dello strumento finanziario** (ovviamente, a parità di altre condizioni, **maggiore** è la vita dello strumento, più elevata sarà la rettifica di valore).

2.C) Regole contabili sempre più stringenti per determinare le rettifiche di valore sulle esposizioni «più rischiose»

E' prevista una **valutazione autonoma** da parte della banca – che dovrà dotarsi di un **più robusto** processo di misurazione e gestione del rischio di credito – **per «intercettare» il prima possibile** le variazioni del rischio di credito ed in particolare se, rispetto alla rilevazione iniziale, ci sia stato un **«incremento significativo del rischio di credito»** **anche se lo stesso non determina la classificazione dell'esposizione tra i «deteriorati»**.

Ad esempio, sono considerati **«indicatori»** di **«incremento significativo del rischio di credito»** da cui possono derivare maggiore «rettifiche di valore»:

- la banca decide di rafforzare le garanzie per nuove esposizioni simili a quelle già esistenti
- la banca ha aspettative che l'esposizione sarà oggetto di «concessione» in quanto presume che il debitore possa avere difficoltà finanziarie
- i pagamenti contrattuali sono scaduti da più di 30 giorni (presunzione relativa)



il riconoscimento di un'aumentata perdita attesa potrà avvenire **anche** sulla base delle **mutate condizioni di contesto macroeconomico** seppure solo indirettamente e solo potenzialmente potrebbero incidere sulla capacità del debitore di adempiere alle proprie obbligazioni.

CONCLUSIONI

- le regole sul capitale, sulla qualità del credito e (in prospettiva) sulla rilevazione in bilancio delle rettifiche di valore su crediti è vero che rispondono all'esigenza di garantire il più possibile la stabilità e l'integrità del sistema, **ma attenzione a che tutto ciò non si traduca troppo in vincoli all'operatività** e quindi sulla possibilità di stimolare l'economia soprattutto nelle fasi di ciclo economico negativo
- un incremento dei requisiti di capitale certo e definito è gestibile, un aumento incerto, con regole che mutano in continuazione e con capitale che sembra non basti mai, può influenzare la capacità potenziale di erogazione del credito
- le nuove definizioni sulla qualità del credito e (in prospettiva) le nuove regole contabili per la valutazione dei crediti, richiedono un più robusto approccio per «intercettare» il prima possibile le variazioni del rischio di credito (rapporto banca-impresa più consapevole, anche per tenere conto della relazione del debitore con lo scenario macroeconomico)
- contare su regole uniformi in Europa anche con riferimento al trattamento fiscale delle rettifiche di valore su crediti, contribuisce a consentire al settore bancario italiano di operare su un terreno di gioco livellato con le altre banche europee.



Non Performing Loans e forborne: il nuovo lessico nel
rapporto banca-impresa

Padova, 21 giugno 2016

*Andrea Nobili,
Responsabile Ufficio Tributario,
Bilancio e Vigilanza, ABI*